SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 145

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 giugno 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO









DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallepietra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vallepietra (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 15 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallepietra (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Caruso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallepietra (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Teatini.

Il citato amministratore, in data 15 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38493/2081/04/2009 del 6 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallepietra (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Caruso.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06911

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3781).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3771 del 14 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009, numeri 3778, 3779 e 3780 del 6 giugno 2009;



Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 giugno 2009;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.

2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta negli eventi sismici del 6 aprile 2009.

5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3.

7. In considerazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 6 aprile 2009 e per quelli che perverranno fino al 31 luglio 2009 è fissato in 120 giorni.

8. In relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

9. In considerazione degli eccezionali eventi sismici in premessa richiamati, è sospesa, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato *b)*, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.

10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07253



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3782).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Vista la richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario delegato per il patrimonio culturale e il recupero dei beni artistici;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *q)*, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;

Vista la nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la nota del 26 maggio 2009 del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 provvede al censimento ed alla archiviazione dei dati relativi ai danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva il presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.

2. Il Vice Commissario delegato per la realizzazione delle attività di competenza si avvale della collaborazione dei sindaci soggetti attuatori di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.

Art. 2.

1. Per l'anno 2009, l'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 40 milioni di euro, assegnato alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in funzione dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata al Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è erogato alla regione Abruzzo previa presentazione, da parte del Commissario *ad acta*, di un programma operativo per affrontare le ulteriori difficoltà causate dagli eventi sismici, da approvarsi da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;

legge regionale n. 138 del 1996;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e 32.

Art. 4.

1. In attesa della riparazione degli immobili siti nel territorio del comune de L'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di propria competenza l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad acquisire in locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri Uffici. Al relativo onere, valutato nel complessivo limite



di € 1.100.000,00 per il biennio 2009-2010, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39. L'Agenzia delle entrate è autorizzata ad anticipare le occorrenti risorse finanziarie a carico delle proprie disponibilità di bilancio. L'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture.

2. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, le parole «per due mesi», sono sostituite dalle seguenti «per otto mesi».

Art. 6.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare alla regione Abruzzo, alle Forze armate e alle Amministrazioni dello Stato le spese sostenute per il trasporto della popolazione alloggiata nelle località della costa abruzzese colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nei luoghi di residenza, in occasione delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.

2. Le spese di cui al comma 1 debitamente documentate, sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Art. 7.

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 maggio 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2009».

2. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, le parole «31 maggio 2009», sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2009».

3. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole «dai comuni individuati ai sensi dell'art. 1» è aggiunto il seguente periodo «nonché dai comuni situati nei territori di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».

4. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole «edifici pubblici» sono aggiunte le parole «e privati».

5. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole «eventi sismici del 6 aprile 2009» è aggiunto il seguente periodo «nonché presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi».

6. Al comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato rispettivamente dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole «comprovato da apposita perizia giurata» sono soppresse.

7. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresì, a ratificare con proprio provvedimento l'accordo avente ad oggetto la locazione temporanea di immobili sottoscritto dai soggetti di cui al comma 2, alle stesse condizioni previste ai commi 4, 5, 6 ed 8».

8. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis* Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei "Centri Operativi Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2009 con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza».

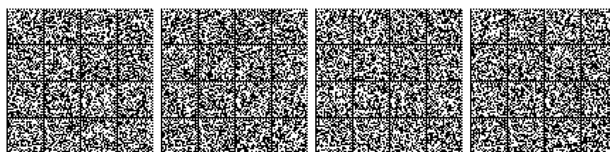
9. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 dell'8 maggio 2009 le parole «la verifica delle agibilità e » sono così sostituite «assicurare l'accesso e, ove necessario,».

10. In ragione delle mutate esigenze operative il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno provvede alla riduzione del contingente di personale del Corpo dei vigili del fuoco attualmente impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

11. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le unità di personale dei vigili del fuoco che proseguono nelle iniziative di cui al comma 10 sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2009, prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili procapite.

Art. 8.

1. Per il compimento delle iniziative da porre in essere per il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,



nel territorio della città di L'Aquila, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Compartimento Anas dell'Aquila per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla viabilità.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

1. Per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, i termini stabiliti dagli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2008, concernente la determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono prorogati di dodici mesi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° dicembre 2004, è differito di dodici mesi.

Art. 10.

1. Per consentire il più efficiente espletamento delle attività istruttorie di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771/2009, nell'ambito dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile e con personale appartenente allo stesso, è istituita una apposita struttura temporanea di missione operante a L'Aquila.

2. L' incarico di capo della struttura di missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di seconda fascia e può essere conferito dal capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e comunque non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. La retribuzione di posizione, legata allo specifico incarico di capo della struttura di missione, anche tenuto conto della rilevanza delle attività assegnate e della temporaneità dell'incarico, è determinata in relazione all'importo corrispondente alla fascia «A» di cui al provvedimento di graduazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 11.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 6, le parole «, comunque comprensive di IVA,» sono soppresse;

b) all'art. 2, comma 7, le parole «utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia», sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia»;

c) all'art. 3:

1) comma 3, le parole «dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte sui redditi» e le parole «sul reddito dovuta» sono sostituite dalla seguente: «netta»;

2) comma 6, dopo la parola «opera» è inserita la seguente: «automaticamente»;

3) comma 7, dopo la parola «vincolato» sono inserite le seguenti: «ed infruttifero»;

4) comma 8:

a) primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza»;

b) secondo periodo la parola «stipulazione» è sostituita dalla seguente: «stipula»;

c) terzo periodo dopo le parole «anche con l'intervento dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti finanziatori»;

d) quinto periodo dopo le parole «l'ammontare a ciascuno spettante» sono aggiunte le seguenti: «, l'importo della singola rata» e dopo le parole «all'Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «con modalità telematiche,»;

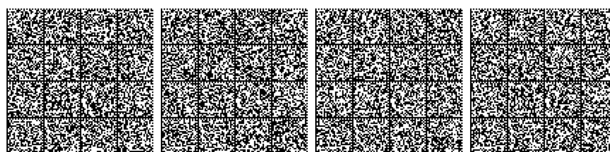
d) all'art. 4, comma 1, ultimo periodo le parole: «all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle Entrate e all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato».

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquisire donazioni finalizzate ad assicurare sistemazione alloggiativa temporanea, in tutto o in parte, a particolari categorie di cittadini, attraverso moduli abitativi da realizzare con le modalità e le procedure di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, stipulando allo scopo appositi protocolli d'intesa con i soggetti donatori.

Art. 13.

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare



il collegamento delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le reti infrastrutturali utilizzate per l'erogazione dei servizi essenziali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Art. 14.

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare, nonché alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio, anche mettendo a disposizione proprie risorse finanziarie, nonché eventuali proventi derivanti da donazioni od altre fonti di finanziamento all'uopo destinate, nel quadro di una pianificazione definita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per assicurare il sollecito ritorno a condizioni di normalità della vita delle popolazioni colpite dal sisma nella Regione Abruzzo. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 provvede, su proposta dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano interessate, alla nomina di Soggetti Attuatori, che si avvalgono per la realizzazione degli interventi dei poteri e delle procedure indicate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

Art. 15.

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010 nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, che risultino danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, predispone, d'intesa con il presidente della provincia di L'Aquila ed i sindaci dei comuni interessati, un programma-stralcio di interventi urgenti da realizzare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che, quale soggetto attuatore, è autorizzato a derogare all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'art. 61, commi 7-*bis* e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 1, comma 10-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'art. 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Le predette somme sono trasferite ad apposita contabilità speciale da istituire presso la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del competente Provveditore interregionale alle opere pubbliche, che opera quale soggetto attuatore degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07254

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3783).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

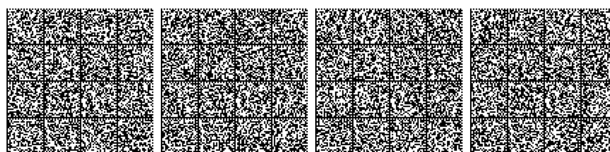
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;

Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 29 aprile 2009, del presidente della regione Campania del 14 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009, con il quale è stata istituita una Commissione di garanzia per assicurare un continuo monitoraggio, anche procedimentale, del programma di interventi sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, ottimizzando il collegamento fra il Comitato interministeriale ed il Comitato dei garanti, da un lato, e l'Unità tecnica di missione, dall'altro;

Ritenuto opportuno, altresì, che ai componenti della suddetta Commissione di garanzia sia attribuito un compenso, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essi debbano essere assistiti da non più di quattro unità di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre amministrazioni del comparto Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, in cui si dispone che la «segreteria del Comitato e il supporto tecnico-logistico alle sue attività sono assicurati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto, pertanto, di prevedere un figura di livello dirigenziale generale che assicuri, per conto del Segretario generale, anche il coordinamento amministrativo ed operativo tra l'Unità tecnica di missione e le strutture delle altre Amministrazioni pubbliche di tutte le attività connesse con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nonché l'attività consulenziale a favore dell'Unita tecnica di missione come stabilito all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009;

Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;

Vista la nota del Prefetto della città di Palermo del 2 giugno 2009;

Visti gli esiti della riunione del 10 giugno 2009 alla quale hanno partecipato il Commissario delegato per l'emergenza smaltimento rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, i rappresentanti della regione Siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presidente della SOGESID S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo», il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota n. 62 in data 11 giugno 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 relativa al sistema tariffario di conferimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 concernente la previsione di ulteriori misure di ristoro ambientale anche per i Comuni confinanti con quelli che ospitano impianti funzionali alla complessiva azione di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;

Ritenuta, l'ineludibile esigenza di assicurare criteri più rigorosi ai fini del riconoscimento dei contributi di cui alle predette ordinanze di protezione civile, anche alla luce delle sopravvenute previsioni normative, con particolare riferimento al nuovo quadro impiantistico conseguentemente delineatosi;

Vista la nota del 9 giugno 2009 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia» e la richiesta dell'Ufficio di gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi sulla rete fognaria del bacino idrografico del fiume Sarno ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, la regione Campania concorre per un importo di euro 10 milioni sul finanziamento di euro 48 milioni posto a carico dell'A.T.O. n. 3 ai sensi della lettera *f)*, del citato comma 1, dell'art. 10, che viene conseguentemente ridotto ad euro 38 milioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1 la regione Campania provvede a valere sulle risorse FAS 2000/2006, che sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Al fine di consentire la celere realizzazione dei lavori di seconda fase dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, il Commissario delegato è autorizzato a procedere all'aggiudicazione del relativo appalto in deroga all'art. 57, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi oneri, stimati in euro 14 milioni, si provvede con le seguenti risorse:

euro 10 milioni a valere sulle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U. P.B. 1.2.3.1 capitolo 7072, competenza anno 2004, già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario delegato;

euro 2,5 milioni a carico della regione Campania, a valere sulle risorse FAS 2000/2006, da trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

la rimanente somma a valere sulle economie del quadro economico degli interventi di prima fase dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno.

Art. 2.

1. Al personale della delegazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche, nonché ai dipendenti dei ruoli del Ministero degli affari esteri espressamente designati dal Soggetto attuatore e capo della delegazione per specifiche e temporanee attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.

2. Le sopra citate indennità sono commisurate ai giorni di effettivo impiego nei territori del grande evento e comunque nei luoghi di svolgimento di attività ad esso correlate.

3. Ai relativi oneri si provvede a carico della contabilità speciale n. 5121 intestata al capo della delegazione.

Art. 3.

1. Il sindaco del comune di Lipari - funzionario delegato ai sensi dell'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 e successive modifiche ed integrazioni è nominato soggetto attuatore per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del molo situato nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché per quelle previste dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al predetto soggetto attuatore.

3. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749, la frase «fino ad un massimo di due unità di personale dipendente» è sostituita dalla seguente «fino ad un massimo di cinque unità di personale, anche dirigenziale,».

4. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «50 ore di straordinario effettivamente reso» è sostituita dalla seguente «50 ore di straordinario mensile effettivamente reso, in deroga agli istituti contrattuali vigenti».

5. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale tecnico» è sostituita dalla seguente «tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

6. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 è aggiunto il seguente comma: «2. Il sindaco del comune di Lipari, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze derivanti dallo stato di emergenza in atto, può stipulare contratti a tempo determinato trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2009 – nel limite massimo di 5 unità da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3225/2002 – per implementare la dotazione organica del Corpo di polizia municipale comunale. Per le medesime finalità il sindaco del comune di Lipari avvia programmi di gemellaggio con altri Enti locali per lo svolgimento di attività di protezione civile».

Art. 4.

1. Ai componenti della Commissione di garanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009 è attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



2. All'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009, per il supporto alla Commissione di garanzia di cui al comma 1, è altresì assegnato un contingente di non più di cinque unità di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre Amministrazioni del comparto Ministeri.

3. Al fine di assicurare l'attività consulenziale prevista all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, nonché il coordinamento amministrativo e operativo tra le attività dell'Unità di cui al comma 2 e quelle delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Amministrazioni che svolgono funzioni connesse con le celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, presso la stessa Unità opera, altresì, un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale, il quale risponde direttamente al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. Al predetto dirigente, il quale si avvale del supporto tecnico e logistico dell'Unità, è assegnato un collaboratore, nominato dal responsabile dell'Unità tecnica di missione su proposta dello stesso dirigente, scelto tra personale anche estraneo alla pubblica amministrazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con un compenso non superiore a 18.000 euro annui lordi.

4. La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata dalle economie di spesa realizzate a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e dalle risorse finanziarie già attribuite alla preesistente Struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007.

Art. 5.

1. Il presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, è autorizzato a versare le risorse residue di euro 2.477.465,60, disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della provincia di Bologna al fine di consentire ai soggetti attuatori il completamento degli interventi previsti nel relativo programma di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.

2. Il presidente della provincia di Bologna, a seguito del completamento degli interventi in questione, ove accerti eventuali economie, provvede alla relativa restituzione, mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica anche mediante l'adozione di misure compensative, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 è autorizzato ad effettuare interventi di riforestazione sia sul territorio italiano che all'estero, da affidare ad imprese dotate di particolare esperienza in tale settore. A tal fine gli interventi di riforestazione potranno essere effettuati anche su aree percorse dal fuoco, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento del G8.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede a definire le modalità di accesso e di utilizzazione dei locali facenti parte della Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila.

3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza Italiana del G8 nella città dell'Aquila, è istituito un tavolo di coordinamento presieduto dal Commissario delegato cui partecipano i vertici delle istituzioni coinvolte nella gestione degli aspetti della sicurezza, della logistica e della mobilità, che, in connessione con la sala operativa della questura dell'Aquila, impartisce le direttive per l'immediata soluzione di problematiche che possono limitare o impedire l'ordinato svolgimento del vertice.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare gli indispensabili interventi urgenti necessari al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed all'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, le deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 ed all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008, n. 3642, si applicano anche alle acquisizioni effettuate nell'ambito dei contratti in corso per la realizzazione del Sistema tecnologico integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile o dei connessi contratti di natura complementare.

Art. 8.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 le parole: «l'ing. Fabio De Santis» sono sostituite dalle parole «l'architetto Elisabetta Fabbri».

2. Al Commissario delegato di cui al comma 1 è attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei



lavori del nuovo Auditorium di Firenze, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale.

3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono richiedere l'apertura di apposite contabilità speciali ai medesimi intestate».

Art. 9.

1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764 è abrogata la seguente frase: «sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle operazioni di conferimento ed abbancamento dei rifiuti urbani presso la discarica di Palermo - Bellolampo ed avviare i necessari interventi di ampliamento e di messa in sicurezza della discarica stessa, la regione Siciliana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Palermo, la somma di euro 4.500.000,00, a valere sui Fondi per la programmazione operativa regionale - periodo 2007-2013, obiettivo specifico 2.4 - linee di intervento 244 e 241.

Art. 11.

1. Al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato nella gestione della situazione di criticità nella raccolta dei rifiuti nella città di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, sono corrisposte, fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Al personale delle Forze armate appartenente al IV Reggimento Guastatori del II FOD dell'Esercito italiano impiegato per garantire il corretto funzionamento del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nella città di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, è attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in relazione al grado o qualifica rivestiti.

3. Agli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui ai commi 1 e 2 e dall'utilizzo dei mezzi e materiali occorrenti si provvede a valere sul Fondo nazionale della protezione civile.

Art. 12.

1. Agli stranieri che faranno ingresso in Italia, per partecipare ai XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, muniti di visto d'ingresso per «gara sportiva» denominata XVI Giochi del Mediterraneo, e ai giornalisti con visto d'ingresso per missione, si applica la disciplina prevista dall'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.

Art. 13.

1. Al personale appartenente alla Forze armate ed alle Forze di polizia impiegato su richiesta del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, ovvero del Soggetto Attuatore di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, per prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle esigenze correlate al grande evento della presidenza italiana del G8, nel periodo dal 13 giugno al 13 luglio 2009, possono essere corrisposte fino a 100 ore di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Al predetto personale, ove non residente nella regione Abruzzo, è corrisposto il trattamento economico di missione dal luogo di residenza. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse disponibili al Commissario delegato per l'organizzazione del G8 ed anticipati dalle Amministrazioni di appartenenza del personale di che trattasi.

Art. 14.

1. Il personale militare delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri posto a disposizione dei Prefetti delle province interessate per le esigenze di pubblica sicurezza, connesse allo svolgimento del Vertice G8 di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, agisce con le funzioni di cui all'art. 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009, n. 125. Si applicano le altre disposizioni contenute nel medesimo art. 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 92/2008 sopra citato.

Art. 15.

1. All'art. 3, comma 16-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo le parole: «Gli incarichi» sono inserite le seguenti «dirigenziali nonché quelli» e le parole «Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali, e Comunicazione» sono soppresse e dopo le parole «della presente ordinanza.» sono inserite le seguenti: «L'assegnazione del personale non dirigenziale già impiegato, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle Missioni sopra richiamate cessa ove non confermata con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le medesime disposizioni si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale o titolare di



incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti presso le soppresse Missioni "Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali", e "Comunicazione", sulla base di provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-legale.».

Art. 16.

1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 è sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di impianti di trasferenza di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».

2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 cosi come sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 è sostituito dal seguente: «6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, è autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verrà riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».

Art. 17.

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «il dott. Alfredo Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite con le seguenti parole «dott.ssa Adriana Volpini, dirigente dei ruoli del Dipartimento della protezione civile».

Art. 18.

1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà degli interventi straordinari finalizzati al superamento del contesto emergenziale in atto nelle aree archeologiche di Roma, e limitatamente alla porzione in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai correlati vincoli e condizioni, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, si applicano anche al compendio costituito dal Monumento a Vittorio Emanuele II.

2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, le parole «percentuale dello 0,5%» sono sostituite dalle parole «percentuale dell'1%».

Art. 19.

1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale ai dipendenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, i compensi ivi previsti sono ridotti al 50%.

Art. 20.

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, è autorizzato ad avvalersi di due unità di personale, comandato anche appartenente alle Amministrazioni regionali previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A07255



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 giugno 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 86.461 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantaquattro giorni con scadenza 31 dicembre 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 10.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi



dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti



sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.



Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A07366

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009.

Scioglimento di cinquanta società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle Attività Produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del Direttore Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al Dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

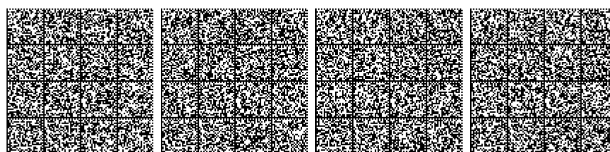
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 maggio 2009

Il dirigente: DI FILIPPO



ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	MULTI MEDIA SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CITTA' DI CASTELLO (PG)	UMBRIA	02369490541	31/03/1999
2	PAX ET BONUM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERNI	UMBRIA	01253680555	08/01/2002
3	CASALE MOMIGLIANO COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	UMBRIA	02238630541	28/04/1997
4	OLEIFICIO COOPERATIVO DI URI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	URI (SS)	SARDEGNA	MANCANTE	11/10/1996
5	MARIPOSA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OZIERI (SS)	SARDEGNA	02108880903	25/05/2004
6	ROSA DEL GENNARGENTU - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	ARITZO (NU)	SARDEGNA	01000520914	12/10/1996
7	SAN LUCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA (CA)	SARDEGNA	02691730929	03/10/2001
8	TIRSO PESCA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00686180951	18/12/1995
9	ERREBI AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01011600952	28/07/2000
10	COOPERATIVA AGRICOLA ARCIDANESE - SOC. COOPERATIVA A R.L.	SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR)	SARDEGNA	00451420954	09/07/1982
11	EDILFELI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIOLA SARDO (OR)	SARDEGNA	01042730950	30/09/2002
12	SU STANTI - VETRINA SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	02858310929	12/12/2003
13	M.P.N. SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01064870957	07/04/2004
14	MACEDONIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01039940950	19/06/2002
15	ARCADIA COOPERATIVA BIODILE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02722670920	12/02/2002
16	COOPERATIVA SOCIALE C.M.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARBONIA (CA)	SARDEGNA	02385950224	20/08/1997
17	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ALTERNATURA	NUORO	SARDEGNA	01120820913	05/03/2001
18	PASTICCERIA LA DOLCE ISOLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	01020970958	08/03/2001
19	TRE D PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01006010951	01/03/2000
20	SYSTEMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PISA	TOSCANA	01506700507	22/09/1999
21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EUROFELIX A R.L.	SAN GIMIGNANO (SI)	TOSCANA	00880110523	22/05/1995
22	IL MELOGRANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTICIANO (SI)	TOSCANA	00974410524	14/01/1999
23	CO.AGRI.S. - CONSORZIO AGRICOLTORI SENESI - SOC. COOP. A R.L.	MONTALCINO (SI)	TOSCANA	00841270523	15/10/1993
24	CESARE ORLANDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIANCIANO TERME (SI)	TOSCANA	01014830523	06/03/2000
25	ELBAPARADISE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIENA	TOSCANA	01099030528	28/03/2003
26	YAGO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CHIANCIANO TERME (SI)	TOSCANA	01044930525	23/05/2001
27	U.PLU.GE.S. USI PLURIMI GEOTERMICI SARAGIOLO SOC. COOP.VA A R.L.	PIANCASTAGNAIO (SI)	TOSCANA	00824320527	24/11/1992
28	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO SOC. COOP. A R.L.	MONTEPULCIANO (SI)	TOSCANA	01025720523	26/10/2000
29	NOVA CASA COOP. A R.L.	SIENA	TOSCANA	00853650521	13/04/1994
30	L'ARTEFICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIENA	TOSCANA	01044940524	23/05/2001
31	LA QUERCIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PISA	TOSCANA	01521880508	29/12/1999
32	CASAL MUSTIA - SOC. COOP. A R.L.	TREQUANDA (SI)	TOSCANA	00713020527	28/12/1987
33	A.I.C.S. SERVICE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI S.C.R.L.	SIENA	TOSCANA	00928710524	16/05/1997
34	CALAMORESCA - SOC. COOP. A R.L.	PIOMBINO (LI)	TOSCANA	81004260493	04/12/1978
35	COOP. POGGIO S.C.R.L.	MARCIANA (LI)	TOSCANA	82002530499	28/10/1978
36	COOPERATIVA FONTESPILLI S.R.L.	SANTA FIORA (GR)	TOSCANA	00988980538	09/11/1990
37	CONSORZIO PIEMONTE CASA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	PIEMONTE	05709870017	10/02/1989
38	PUNTO AMICO - SOC. COOP. A R.L.	TORINO	PIEMONTE	04279600011	17/11/1982
39	NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALESSANO (LE)	PUGLIA	03833280757	15/11/2004
40	MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA CASALE	TRINITAPOLI (FG)	PUGLIA	00560260713	07/07/1979
41	NUOVA CROCE D'ORO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CARMIANO (LE)	PUGLIA	03642620755	07/06/2002
42	COOPMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LESINA (FG)	PUGLIA	03215090717	09/09/2002
43	SOCIETA' COOPERATIVA VITIVINICOLA ORTESE - SOC. COOP. A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	02253190710	16/06/1997
44	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA FONTANA (BR)	PUGLIA	00214320749	10/07/1973
45	AGRIPESCA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANNICANDRO GARGANICO (FG)	PUGLIA	02269010712	02/10/1997
46	AZIONE CINEMATOGRAFICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03738230584	11/12/1979
47	LA PINETA - SOC. COOP.A R.L.	ROMA	LAZIO	03921451005	30/07/1990
48	CORAS COOPERATIVA ROMANA AFFISSIONI STRADALI SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	05245481006	11/02/1997
49	MARGIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06254321000	28/09/2000
50	EDIL GENUCIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GENAZZANO (RM)	LAZIO	04206091003	07/12/1991

09A07002

DECRETO 11 giugno 2009.

Ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge n. 448/1998 e s.m.i. tra i vari bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'art. 11 e l'annessa tabella n. 11;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2007 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 302 del 31 dicembre 2007 - serie generale - riguardante «Ripartizione in capitoli delle Unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;



Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 150.349.466,00) il quindici per cento (Euro 22.552.419,90) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2008 è di Euro 127.797.046,10.

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 127.797.046,10 (centoventisettemilionisettecentonovantasettemilaquarantasei/10), previsto per l'anno 2008 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l' iesimo bacino: 127.797.046,10 x IcAi;

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2008 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2007,

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 296, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) in combinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2007 - Tabella 11 .- cap. 3121, pari ad Euro 127.797.046,10 per l'anno 2008, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni	Contributo Regionale (Euro)
BACINO UTENZA	SOMMA ATTRIBUITA
ABRUZZO	€ 1.393.308,59
BASILICATA	€ 91.788,40
BOLZANO	€ 190.364,12
CALABRIA	€ 3.472.357,19
CAMPANIA	€ 14.311.831,56
EMILIA ROMAGNA	€ 7.492.578,82
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 2.646.728,06
LAZIO	€ 7.894.319,90
LIGURIA	€ 3.786.190,69
LOMBARDIA	€ 17.011.417,48
MARCHE	€ 1.336.827,72
MOLISE	€ 1.172.615,24
PIEMONTE	€ 8.489.699,15
PUGLIA	€ 15.767.276,89
SARDEGNA	€ 4.322.624,72
SICILIA	€ 14.309.013,43
TOSCANA	€ 6.348.616,02
TRENTO	€ 783.764,66
UMBRIA	€ 1.553.779,67
VALLE D'AOSTA	€ 59.662,34
VENETO	€ 15.362.281,45
TOTALE	€ 127.797.046,10

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 400

09A07339

DECRETO 11 giugno 2009.

Modifica della ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge 448/1998 e s.m.i. per l'anno 2007.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 2 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2008 - Reg. 2 Foglio 111 - concernente la ripartizione dello stanziamento previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificata ed integrata, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) dianzi citata;



Visto che alla Regione Calabria è stata attribuita la somma di € 2.942.566,38;

Visto che con delibera n. 3 del 19 maggio 2009 il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Calabria ha approvato una nuova graduatoria, relativa all'anno 2007, a parziale modifica della graduatoria di cui alla delibera n. 3 del 31 gennaio 2008, sempre relativa all'anno 2007, nella quale sono state inserite le emittenti televisive Telespazio e Telespazio TV Studio 3, rispettivamente al primo ed al terzo posto;

Considerato che in ragione della graduatoria di cui all'alinea precedente la ripartizione dello stanziamento tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano deve essere modificata in quanto per la determinazione della citata ripartizione non era stato considerato l'ammontare della media dei fatturati relativi al triennio precedente in quanto le predetti emittenti erano state escluse dalla graduatoria approvata con la ripetuta delibera n. 3 del 31 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione della somma di € 106.547.046,10 tra i vari bacini d'utenza televisiva, coincidenti con le le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2008, citato nelle premesse del presente provvedimento, è modificata come segue:

Anno	Regione	Primo Riparto	Ultimo Riparto	Differenza
2007	ABRUZZO	€ 1.098.231,60	€ 1.090.481,78	-€ 7.749,82
2007	BASILICATA	€ 79.317,66	€ 78.757,95	-€ 559,71
2007	BOLZANO	€ 158.103,14	€ 156.987,47	-€ 1.115,67
2007	CALABRIA	€ 2.942.566,38	€ 3.692.750,16	€ 750.183,78
2007	CAMPANIA	€ 11.681.716,26	€ 11.599.282,59	-€ 82.433,67
2007	EMILIA ROMAGNA	€ 6.425.065,37	€ 6.379.726,00	-€ 45.339,37
2007	FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.543.021,88	€ 2.525.076,69	-€ 17.945,19
2007	LAZIO	€ 6.006.027,28	€ 5.963.644,91	-€ 42.382,37
2007	LIGURIA	€ 3.247.247,53	€ 3.224.332,87	-€ 22.914,66
2007	LOMBARDIA	€ 14.296.197,14	€ 14.176.229,73	-€ 119.967,41
2007	MARCHE	€ 1.130.043,89	€ 1.122.069,58	-€ 7.974,31
2007	MOLISE	€ 891.652,79	€ 885.360,72	-€ 6.292,07
2007	PIEMONTE	€ 6.898.195,50	€ 6.849.517,42	-€ 48.678,08
2007	PUGLIA	€ 13.722.986,93	€ 13.626.148,76	-€ 96.838,17
2007	SARDEGNA	€ 3.790.697,16	€ 3.763.947,57	-€ 26.749,59
2007	SICILIA	€ 12.222.888,19	€ 12.136.635,67	-€ 86.252,52
2007	TOSCANA	€ 5.181.445,11	€ 5.144.881,52	-€ 36.563,59
2007	TRENTO	€ 705.457,17	€ 700.479,01	-€ 4.978,16
2007	UMBRIA	€ 1.277.748,64	€ 1.268.732,03	-€ 9.016,61
2007	VALLE D'AOSTA	€ 59.623,83	€ 59.203,08	-€ 420,75
2007	VENETO	€ 12.188.812,65	€ 12.102.800,59	-€ 86.012,06
	Totale	€ 106.547.046,10	€ 106.547.046,10	

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A07338



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 maggio 2009.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006 e 7 novembre 2007 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di cinque nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco, nonché la cancellazione di attrazioni non più in esercizio sul mercato;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 19 maggio 2007 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Padova, relativo al parere sull'attrazione «Space Shot - Torre a lancio con elastico»;

Visto il verbale del 20 gennaio 2009 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Caltro (Rovigo), relativo al parere sull'attrazione «Booster»;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta del 27 novembre 2008 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

SEZIONE I

MEDIE ATTRAZIONI

Minitorre a salita o discesa rapida (altezza fino a 12 metri).

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

Miniottovolante acquatico.

Attrazione avente il medesimo funzionamento della attrazione denominata «ottovolante acquatico» ma che, per dimensioni e velocità del movimento, è riservata ad un pubblico di bambini.

Space shot - Lancio con elastico.

L'attrazione consiste in un traliccio metallico telescopico con quattro braccia poste all'altezza di m 20 circa installato su rimorchio ai soli fini del trasporto.

La spettacolarità consiste nel lancio dell'utilizzatore ad una altezza pari o superiore a quella totale (max m 27 ca.), le postazioni sono quattro a singolo posto ed indipendenti per il lancio ed azionamento; gli utenti vengono assicurati mediante cinture di sicurezza ai seggiolini, il seggiolino è assicurato ad una serie di elastici messi in trazione da cavi in acciaio collegati ad un verricello elettrico, il bloccaggio e lo sgancio del seggiolino è assicurato da un elettromagnete.

GRANDI ATTRAZIONI

Torre a salita o discesa accelerata.

L'attrazione è costituita da un traliccio metallico di forma quadrata su cui scorre un carrello, su uno o più lati, sul quale sono collocati i sedili, dotati di sistemi di sicurezza e ritenuta. Il divertimento consiste in una salita e/o discesa rapida.

Booster.

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°.

Sulle vetture, di quattro posti ciascuna, prendono posto fino a 8 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.



Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

SEZIONE I

PICCOLE ATTRAZIONI

Basket.

Apparecchio circondato da pannelli di contenimento in rete metallica o altro materiale, dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle.

Calciometro.

Trattasi di pallone sostenuto da appositi bracci o ancorato tramite filo che colpito da un calcio ne determina la potenza.

Pesca verticale abilità.

Pesche di abilità a gettone o moneta costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, ecc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l'esterno.

Pugnometro.

Prova di forza muscolare consistente nel colpire un pallone con un pugno, per determinarne, su di una scala, la potenza.

Soggetti a dondolo.

Meccanismi di varie forme e dimensioni a gettone o a moneta che consentono il dondolio o il movimento del soggetto.

Tiri meccanici.

Tiri con carabine o pistole di varia foggia che usano pallini in plastica contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, ecc.).

Tiro al bersaglio.

Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati.

MEDIE ATTRAZIONI

Castello incantato.

Padiglione con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, ecc. nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, ecc.

Gabbie volanti.

Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale di sostegno, nonché di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono imperniati a delle strutture portanti e tralicci di ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una spinta impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposite barriere o transenne.

Ghibli per bambini e adulti.

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono sulla monorotaia mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

Giochi gonfiabili.

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivolo gigante», la «Bolla d'aria», ecc.

Giostra cavalli galoppanti per bambini ed adulti.

Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti di ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, ecc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o più piani.

Giostrine per bambini azionate a motore.

Giostre di vari tipi con pavimento fisso o con piattaforma rotante sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro o fissate alla piattaforma. I bracci o la piattaforma girevole ricevono l'impulso rotante da un motore elettrico o idraulico.

Minigolf.

Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su aree di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei parchi di divertimento.

Mini ottovolante.

Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare uno o più convogli, caricando e scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. L'attrazione può anche essere coperta totalmente o in parte.

Miniscontro.

Trattasi di un'attrazione avente le stesse caratteristiche tecniche e funzionali dell'autoscontro, ma con vetture e pista di dimensioni ridotte, indirizzate ad un pubblico di bambini ed ai loro eventuali accompagnatori.

Mostre faunistiche zoo.

Trattasi di strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico.



Motonautica per bambini e adulti.

Vasca di forma quadrata o rettangolare contenente acqua, con un livello non superiore a 60 cm, in cui si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria o a scoppio, cigni e soggetti vari.

Padiglione illusione o padiglione fenomeni ottici.

Trattasi di spettacoli ad illusione ottica effettuati all'interno di padiglioni ove trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere, che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico.

Padiglione percorso fantastico per bambini.

Padiglione di varie forme (esempio: casetta, fungo, battello, autobus, ecc.) destinato esclusivamente ai bambini, ad uno o più piani, con percorso pedonale libero o a tempo predeterminato, delimitato solo perimetralmente. All'interno sono installate varie sagome raffiguranti soggetti a tema e un insieme di giochi in movimento, statici o motorizzati.

Padiglioni e sale trattenimento.

Trattasi di padiglioni mobili o sale permanenti in cui sono collocati apparecchi da trattenimento (calcio balilla, biliardini, miniguide, biliardini funghetto, ping-pong, videogiochi, ecc.) con esclusione di quelli automatici o semi-automatici.

Pista da tavolo.

Vetturette da corsa in miniatura, funzionanti elettricamente o a batteria, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di piccoli volanti.

Piste per automobiline, moto varie, cavallini, ecc., per bambini (baby-kart).

Piano a forma libera sul quale si muovono in senso obbligato piccoli kart.

Rotonda aereoplani totocolor.

All'interno di un padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati.

Ruota panoramica (diametro fino a metri 12).

Consta di piloni metallici che sostengono un'asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico o idraulico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia o ralla.

Simulatore (fino a 12 posti).

È costituita da quattro elementi: capsula, base semovente, alimentatore e consolle di controllo. La capsula contiene posti a sedere disposti su file di sedili. Può simulare qualsiasi escursione o viaggio virtuale. La base semovente effettua un movimento rotatorio e lineare per mezzo di pistoni idraulici. L'impianto è dotato di un pulsante di arresto di emergenza nel centro della capsula e nella consolle di controllo nonché di un rivelatore di incendio nella capsula.

Speedy o giochi similari.

Trattasi di un piano dal quale escono dei «funghetti» o altri soggetti di plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni soggetto colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato con il piano di gioco stesso.

Tappeti elastici.

Attrazione realizzata con una o più reti in materiale plastico agganciate a molle che rendono il piano elastico, consentendo di saltare a ciclo continuo. Le parti metalliche ed il perimetro sono protetti da reti e materiali atti ad assorbire urti da parte degli utilizzatori.

Treno fantasma.

Trattasi di un padiglione ad uno o due piani, nell'interno del quale è installato un binario o una rotaia a percorso sinuoso obbligato, sul quale circolano individualmente delle vetturette mosse da motore elettrico. Nel padiglione semibuio sono installate lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, ecc.

GRANDI ATTRAZIONI

Astronave girevole «ranger» o astronavi.

Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave, appesa ad un braccio rotante, sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio sino a 360°, per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento.

Autoscontro (oltre venti vetture).

Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero e guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vetturetta viene prelevata dal piano in lamiera tramite ruotine in ghisa poste sotto la vetturetta e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vetturetta è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di una copertura. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento mediante spazzole e selettore di corrente.

Evolution.

Attrazione composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che ruota a sua volta a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

Giostra enterprise.

Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a loro volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera, che portano ognuno, appesa alla loro estre-



mità una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia a sollevarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa dalla posizione orizzontale a quella verticale.

Giostra galattica.

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante, portante al suo esterno un certo numero di sedili monoposto, rivolti verso il suo centro e dotati di maniglioni di sicurezza; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 80° del braccio principale genera una pluralità di accelerazioni sui passeggeri, con conseguente effetto emozionante.

Giostra Matterhorn.

L'attrazione è costituita da una rotaia a «t» con percorso ondulato sulla quale scorrono, sostenuti da apposite ruote, bracci metallici posizionati a raggiera.

All'estremità esterna di ogni braccio è appesa una vettura (o gondola).

L'estremità interna dei bracci è fissata ad un centro rotante azionato da motore idraulico od elettrico in grado di imprimere una rotazione con velocità variabile, oraria ed antioraria. La rotazione impressa genera una forza centrifuga che agisce sulle vetture spingendole verso l'esterno in un continuo dondolio.

Ogni vettura (o gondola) è dotata di maniglioni di sicurezza per la ritenzione dei passeggeri.

L'attrazione, completata da un contorno di «pedane» metalliche o di legno, può essere dotata di un tetto di copertura a forma quadrata o tonda.

Giostra Sojutz.

Attrazione azionata a motore munita di gabbia circolare rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio.

Giostra supercoppa.

Grande attrazione costituita da: una piattaforma circolare rotante portante al suo esterno un certo numero di navicelle, libere di ruotare attorno al proprio asse pressoché verticale; un braccio principale di sollevamento, alla cui estremità superiore è montata la piattaforma rotante, ed incernierato inferiormente ad un ulteriore braccio; tale braccio, montato su un basamento rimorchiabile, ruota attorno ad un asse pressoché verticale. La combinazione delle rotazioni della piattaforma e del braccio rotante e del movimento di sollevamento fino a circa 60° del braccio principale genera nelle navicelle un moto rotatorio libero e non uniforme, con conseguente effetto emozionante sui passeggeri.

Giostra Shimmy, anche con mantice di copertura.

Giostra a centro rotante, sia in senso orario che antiorario, mosso da motore elettrico o idraulico al quale vengono fissati vari bracci tra essi collegati. Sui bracci si agganciano carrozzine con ruote poggianti su rotaia a percorso circolare ondulato a 2 dossi (gobbe). L'attrazione può essere dotata di un mantice in tela o pvc che durante la corsa, azionato dalla cassa, copre e scopre le carrozzine, generando un effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

Giostra tagadà.

Giostra azionata a motore, a forma di catino con piattaforma collegata ad un braccio sollevabile idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili, rivolti all'interno, posti attorno al piatto.

Go-Kart - con esclusione di strutture di carattere agonistico e sportivo.

Le vetturette sono munite di motore a scoppio o elettrico, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico o visivo ovvero da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

Musik Express.

Attrazione costituita da una rotaia con profilo a «T» sulla quale ruotano, in senso orario e antiorario a velocità variabile, spinte da motori idraulici o elettrici, vetture che possono avere forme diverse, a 2/3 posti persona. Le vetture sono tenute da un braccio metallico agganciato ad un centro girevole. La rotaia ha un percorso circolare ad altimetrie differenti con 3 dossi (gobbe) in modo da provocare oltre che brivido, dato dalla rotazione, anche sensazione di vuoto d'aria. Durante la corsa le vetturette possono venire coperte da un mantice in tela o pvc, azionato dalla cassa comandi simulando l'effetto tunnel. L'attrazione può essere dotata di un tetto di copertura a forma tonda o quadrata.

Ottovolante.

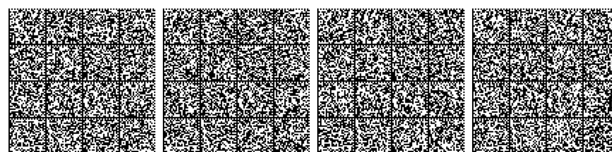
Struttura composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro sui quali è fissata una rotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve, sotto e soprapassaggi. Le vetturette, a più posti, corrono sul binario o rotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturette sono trainate da una catena o cavo metallico, azionati da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza di inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturetta viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo.

Pista a forma libera.

Pista a forma libera sulla quale si muovono vetturette indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturetta è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a mano o a pedale.

Ruota panoramica (Diametro oltre i 12 metri e non superiore a 50 metri).

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imper-



niati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

Scivolo acquatico.

Attrazione composta da uno o più canali in resina, che partendo da una piattaforma sopraelevata, sfociano in vasche o piscine. Il percorso può essere lineare o sinuoso e viene compiuto dagli utilizzatori scivolando.

SEZIONE III

Teatri viaggianti.

Attrezzature mobili costituite in genere da pareti di legno o altro materiale, contenenti il palcoscenico e la platea, ovvero il solo palcoscenico con la platea all'aperto, ovvero da un tendone tipo circo equestre sostenuto da armatura metallica che ricopre platea e palcoscenico.

Gli spettacoli presentati in tale struttura devono essere prodotti direttamente dal titolare dell'autorizzazione e dell'impianto.

SEZIONE IV

Circhi equestri e ginnastici.

Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

SEZIONE V

Esibizioni moto-auto acrobatiche.

Spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da una parte da cancellate che isolano tutto il complesso, dall'altra da cancellate che dividono dallo spazio riservato allo spettacolo gli spettatori, i quali dovranno prendere posto su gradinate molto robuste non inferiori a 600 posti.

L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi:

1) scritturare non meno di 21 persone (familiari e non) per le quali deve essere comprovata la regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS;

2) stipulare una assicurazione per la responsabilità civile contro terzi a favore degli spettatori che abbia massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo.

Art. 3.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con la cancellazione delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

SEZIONE I

Grandi attrazioni:

autopista ottocircuito;

autopista piana;

autopista veloce;

autopista vortice sprint (1)

Space shot o torre a salita accelerata;

turbo drop o torre a discesa rapida (2)

Medie attrazioni:

auto della morte;

giostra shimmy;

giostra shimmy con copertura automatica (3)

mini ottovolante semplice;

mini ottovolante parzialmente coperto con percorso scenografico (4)

tiro al piattello mobile (oltre i dieci metri lineari di profondità).

Piccole attrazioni:

giostrina per bambini azionata a mano;

tiro al piattello mobile;

tiro a razzo;

tiro flobert.

Art. 4.

L'attrazione «Minislitta», già inserita nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 tra le grandi attrazioni, viene declassata e inserita tra le medie attrazioni.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo
NASTASI

Il vice direttore generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione Forze di polizia
CALVO

09A07132

---

(1) Al loro posto viene prevista l'attrazione denominata pista a forma libera, nella stessa classe delle grandi attrazioni.

(2) Vengono accorpate in un'unica grande attrazione denominata torre a salita o discesa accelerata.

(3) Al loro posto viene prevista l'attrazione denominata giostra shimmy, anche con mantice di copertura, inserita tra le grandi attrazioni.

(4) Al loro posto viene prevista l'attrazione denominata mini ottovolante, con descrizione aggiornata rispetto alla precedente, nella stessa classe delle medie attrazioni.



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Inclusione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/107/CE del 25 novembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che per le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, per avere una conferma della valutazione del rischio visto che l'iscrizione di una sostanza attiva può essere subordinata a determinate condizioni;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, sono iscritte, fino al 30 aprile 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 ottobre 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossima-



to e tralcossidim, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile 2009 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 aprile 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° maggio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° novembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 aprile 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, ai fini del riesame presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 aprile 2013 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2011 si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2011, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2013 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto consentita fino al 30 aprile 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto consentita fino al 31 ottobre 2010.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2012

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2014.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

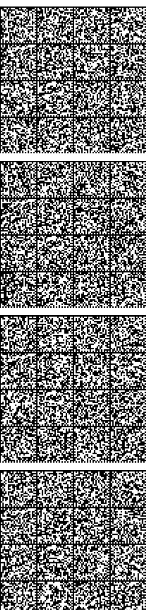
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336



ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
216	Abamectina N. CAS 71751-41-2 Avermectina B_{1a} N. CAS 65195-55-3 Avermectina B_{1b} N. CAS 65195-56- Abamectina N. CIPAC 495	Avermectina B_{1a} (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.$1^{4,8}$.$0^{20,24}$]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'Hpyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.$1^{4,8}$.$0^{20,24}$]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'Hpyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside	≥ 850 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Utilizzato unicamente come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi enunciati nell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'abamectina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, — ai residui negli alimenti di origine vegetale e a valutare l'esposizione dei consumatori per via alimentare, - alla protezione di api, artropodi non bersaglio, volatili, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone, periodi di attesa. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di: — studi supplementari sulle specifiche della sostanza, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per volatili e mammiferi, — informazioni utili ad una valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza dei principali metaboliti nel suolo, — informazioni utili ad una valutazione del rischio per le acque freatiche derivante dalla presenza del metabolita U8. Essi garantiscono che i notificanti forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.



217	Epossiconazolo N. CAS 135319-73-2 (ex 106325-08-0) N. CIPAC 609	(2RS. 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2.3-epoxy-2-(4-fluorophenyl) propyl]-1H-1.2.4-triazole	≥ 920 g/kg	1°maggio2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'epossiconazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, ove necessario, — all'esposizione per via alimentare dei consumatori ai metaboliti dell'epossiconazolo (triazolo), — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, — al rischio per organismi acquatici, volatili e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante presenti alla Commissione ulteriori studi riguardo ai possibili effetti nocivi dell'epossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per la realizzazione dei test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell'epossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva il notificante presenti informazioni sui residui dei metaboliti dell'epossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per volatili e mammiferi erbivori.
218	Fenpropimorf N. CAS 67564-91-4 N. CIPAC 427	(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6- dimethylmorpholine	≥ 930 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fenpropimorf, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:



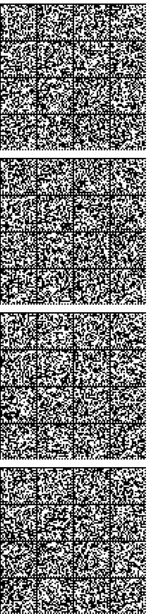
						— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, ad esempio, limitazione dell'orario di lavoro giornaliero, — alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di altri studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il fenpropimorf è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
219	Fenpirossimato N. CAS 134098-61-6 N. CIPAC 695	tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate	> 960 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come acaricida. Non devono essere autorizzati i seguenti usi: — impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fenpirossimato, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, — alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio e a garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione: — del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile, — del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche. Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il fenpirossimato è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione dette informazioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.



220	Tralcossidim N. CAS 87820-88-0 N. CIPAC 544	(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino) propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	≥ 960 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul tralcossidim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione delle acque freatiche, in particolare dal metabolita nel suolo R173642, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche, — alla protezione dei mammiferi erbivori. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di: — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall'impiego del tralcossidim. Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il tralcossidim è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione dette informazioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

09A07206



DECRETO 4 maggio 2009.

Riconoscimento, alla dott.ssa Lubomira Millá, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lubomira Millá nata a Kosice (Repubblica Slovacca) il giorno 31 gennaio 1982, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor Medicíny - MUDr.» rilasciato in data 20 giugno 2007 con il n. 35011 dalla Univerzita Karlova v Praze - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor Medicíny - MUDr.» rilasciato dalla Univerzita Karlova v Praze - Repubblica Ceca - in data 20 giugno 2007 con il n. 35011 alla sig.ra Lubomira Millá, nata a Kosice (Repubblica Slovacca) il giorno 31 gennaio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Lubomira Millá è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07120

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrea Winkler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31, del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrea Winkler nata a Bolzano (Italia) il giorno 5 ottobre 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 14 novembre 2007 dalla Republik Österreich - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria, in data 14 novembre 2007, alla sig.ra Andrea Winkler, nata a Bolzano (Italia) il giorno 5 ottobre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Andrea Winkler è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07143

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Pallua, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eva Pallua nata a Brunico (Bolzano) - Italia il giorno 9 febbraio 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 7 luglio 2004 dalla Università di Graz - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktorin der Gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Università di Graz - Austria – in data 7 luglio 2004 alla sig.ra Eva Pallua, nata a Brunico (Bolzano) - Italia il giorno 9 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Eva Pallua è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07147

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lisa von Braitenberg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo



articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31, del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 ottobre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lisa von Braitenberg nata a Bolzano (Italia) il giorno 28 ottobre 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachzahnäztliche Anerkennung für Kieferorthopädie» rilasciato in data 5 giugno 2008 dalla Bayerische LandesZahnärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra specialista di ortognatodonzia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachzahnäztliche Anerkennung für Kieferorthopädie» rilasciato dalla Bayerische LandesZahnärztekammer - Germania, in data 5 giugno 2008, alla sig. ra Lisa von Braitenberg, nata a Bolzano (Italia) il giorno 28 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 2.

La sig.ra Lisa von Braitenberg già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07144

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katrin Zingerle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Katrin Zingerle nata a Bolzano (Italia) il giorno 31 dicembre 1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato in data 31 giugno 2006 dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien – Austria – in data 31 giugno 2006 alla sig.ra Katrin Zingerle, nata a Bolzano (Italia) il giorno 31 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Katrin Zingerle è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,



da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07145

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabine Beikircher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sabine Beikircher nata a Brunico (Bolzano) - Italia il giorno 9 febbraio 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 30 aprile 2008 dalla Republik Österreich - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich – Austria – in data 30 aprile 2008 alla sig.ra Sabine Beikircher, nata a Brunico (Bolzano) - Italia il giorno 9 febbraio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Sabine Beikircher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07146

DECRETO 12 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Dorian Nikolaev Bosev, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;



Vista l'istanza del 17 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dorian Nikolaev Bosev nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 13 agosto 1975, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Диплома Магистър-Лекар rilasciato in data 16 novembre 1999 con il n. 5556 dall'Università di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 17 aprile 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Dorian Nikolaev Bosev ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина rilasciato in data 26 giugno 2006 con il n. 011307 dall'Università di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Диплома Магистър-Лекар rilasciato in data 16 novembre 1999 con il n. 5556 dall'Università di medicina di Sofia - Bulgaria, al sig. Dorian Nikolaev Bosev, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 13 agosto1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Dorian Nikolaev Bosev è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина rilasciato dall'Università di medicina di Sofia - Bulgaria, in data 26 giugno 2006, con il n. 011307 al Sig. Dorian Nikolaev Bosev, nato a Sofia (Bulgaria) il giorno 13 agosto 1975, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4.

Il sig. Dorian Nikolaev Bosev, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07141

DECRETO 15 giugno 2009.

Sostituzione di un componente della Commissione di Conciliazione per le vertenze individuali del lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 410 del C.P.C. 4º comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Como n. 3 del 1º aprile 1999 con il quale è stata costituita la Commissione di Conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 8/2007;

Preso atto che la Confindustria di Lecco con nota prot. n. 09us0791-GS-Im dell'8 giugno 2009 ha comunicato la sostituzione del membro supplente nella Commissione di Conciliazione per le vertenze individuali

Decreta:

La dott.ssa Emanuela Pini è nominata componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, nella Commissione di Conciliazione per le vertenze individuali del lavoro di Lecco in sostituzione del dott. Marco Pozzi.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Lecco, 15 giugno 2009

Il direttore: ZANETTI

09A07167



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Analia Mastroianni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Analía Mastroianni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa ai titoli di formazione professionale argentini «Magisterio Normal Superior» e «Maestro Especializado en Educacion Inicial»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. - con misure aggiuntive - rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato d.lgs. n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1164 del 6 febbraio 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 5561/U, in data 28 maggio 2009, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dalla predetta prof.ssa Analía Mastroianni;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Magisterio Normal Superior» conseguito nel 1987 presso l'«Instituto Superior De Formacion Docente n. 1» di Avellaneda (Buenos Aires);

diploma di «Maestro especializado en Educacion Inicial» conseguito nel 1991 presso l'«Instituto Superior de Formacion Docente n. 1» di Avellaneda (Buenos Aires);

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Analía Mastroianni, nata a Lanus (Argentina) il 16 febbraio 1965, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

nella scuola dell'Infanzia;

nella scuola Primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07000



DECRETO 11 giugno 2009.

Riconoscimento, in favore del cittadino italiano prof. Roberto Bortuluzzi delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Roberto Bortoluzzi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione congiunta «Laurea in Lettere» italiana e titolo di abilitazione all'insegnamento spagnolo «Certificado de Aptitud Pedagógica», nonché l'esperienza professionale acquisita;

Vista la dichiarazione del Consolato Generale d'Italia di Barcellona nella quale è attestato che il «Certificado de Aptitud Pedagógica» corredato dalla omologazione del titolo di laurea, consente in Spagna di partecipare ai concorsi e di insegnare lettere classiche nell'intero ciclo della scuola secondaria;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi postsecondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206/2007;

Visti i decreti direttoriali prot. n. 11123 del 21 ottobre 2008 e prot. n. 299 del 14 gennaio 2009, che subordinano al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia - acquisita al protocollo di questa Direzione Generale con il n. 5824 del 1º giugno 2009 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dal predetto prof. Roberto Bortoluzzi;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1 Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Lettere» conseguito il 28 ottobre 1999 presso l'Università «Cà Foscari» di Venezia;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2006/2007 presso l'Università di Barcellona,

posseduto dal prof. Roberto Bortoluzzi, di cittadinanza italiana, nato a Montebelluna (Treviso) il 15 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi di concorso:

50/A - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

51/A - materie letterarie e latino nei licei;

52/A - materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.

2 Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07168



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 giugno 2009.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Ratacand». (Determinazione n. 1235/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 171 del 9 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Ratacand»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 18 febbraio 2009, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto RATACAND, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 30 luglio 2009. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: RASI



Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ASTRAZENECA

Specialità medicinale: RATACAND

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 7.153	€ 3.576
Basilicata	€ 4.733	€ 2.367
Calabria	€ 6.978	€ 3.489
Campania	€ 28.706	€ 14.353
Emilia Romagna	€ 27.204	€ 13.602
Friuli V. Giulia	€ 9.553	€ 4.776
Lazio	€ 45.703	€ 22.851
Liguria	€ 5.542	€ 2.771
Lombardia	€ 48.051	€ 24.025
Marche	€ 9.394	€ 4.697
Molise	€ 5.778	€ 2.889
Piemonte	€ 17.185	€ 8.593
Pr. Aut. Bolzano	€ 2.826	€ 1.413
Pr. Aut. Trento	€ 1.649	€ 824
Puglia	€ 30.691	€ 15.345
Sardegna	€ 8.690	€ 4.345
Sicilia	€ 37.240	€ 18.620
Toscana	€ 19.449	€ 9.725
Umbria	€ 4.661	€ 2.331
Valle d'Aosta	€ 1.251	€ 626
Veneto	€ 13.005	€ 6.502
Italia	**€ 335.442**	€ 167.721

09A06996



DETERMINAZIONE 4 giugno 2009.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Femara». (Determinazione n. 1233/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 197 del 9 febbraio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2006 ed il successivo provvedimento UPC/II/2521 del 30 ottobre 2006;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 29 gennaio 2009, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Visto il verbale della seduta del Comitato prezzi e rimborso del 18 febbraio 2009, con il quale si rettifica l'importo da ripianare da parte dell'azienda;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto FEMARA, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 30 luglio 2009. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Fatta eccezione per l'importo di cui all'art. 1, il medicinale «Femara» non è sottoposto al tetto di spesa previsto dalla determina AIFA del 9 febbraio 2006, n. 197.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: RASI



Allegato 1

Ripartizione territoriale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Novartis farma Spa

Specialità medicinale: FEMARA

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 120.406	€ 60.203
Valle d'Aosta	€ 1.465	€ 733
Lombardia	€ 288.020	€ 144.010
Pr. Aut. Bolzano	€ 12.520	€ 6.260
Pr. Aut. Trento	€ 15.078	€ 7.539
Veneto	€ 115.516	€ 57.758
Friuli V. Giulia	€ 29.318	€ 14.659
Liguria	€ 68.634	€ 34.317
Emilia Romagna	€ 32.610	€ 16.305
Toscana	€ 30.154	€ 15.077
Umbria	€ 7.894	€ 3.947
Marche	€ 51.564	€ 25.782
Lazio	€ 147.330	€ 73.665
Abruzzo	€ 30.918	€ 15.459
Molise	€ 11.736	€ 5.868
Campania	€ 143.220	€ 71.610
Puglia	€ 144.040	€ 72.020
Basilicata	€ 17.040	€ 8.520
Calabria	€ 46.308	€ 23.154
Sicilia	€ 102.306	€ 51.153
Sardegna	€ 42.442	€ 21.221
Italia	€ 1.458.519	

09A06997



DETERMINAZIONE 4 giugno 2009.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Blopress». (Determinazione n. 1232/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 172 del 9 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Blopress»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 25 marzo 2009, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto BLOPRESS, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 30 luglio 2009. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: RASI



Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: TAKEDA Italia Farmaceutici S.p.a.

Specialità medicinale: BLOPRESS

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 85.629	€ 42.815
Basilicata	€ 23.662	€ 11.831
Calabria	€ 127.611	€ 63.806
Campania	€ 361.242	€ 180.621
Emilia Romagna	€ 291.141	€ 145.571
Friuli V. Giulia	€ 60.745	€ 30.373
Lazio	€ 336.860	€ 168.430
Liguria	€ 177.669	€ 88.835
Lombardia	€ 322.588	€ 161.294
Marche	€ 88.096	€ 44.048
Molise	€ 17.216	€ 8.608
Piemonte	€ 177.923	€ 88.961
Pr. Aut. Bolzano	€ 9.521	€ 4.761
Pr. Aut. Trento	€ 13.774	€ 6.887
Puglia	€ 381.206	€ 190.603
Sardegna	€ 88.657	€ 44.329
Sicilia	€ 446.331	€ 223.166
Toscana	€ 311.731	€ 155.865
Umbria	€ 98.666	€ 49.333
Valle d'Aosta	€ 4.203	€ 2.101
Veneto	€ 187.458	€ 93.729
Italia	€ 3.611.930	€ 1.805.965

09A06998



DETERMINAZIONE 4 giugno 2009.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Velcade». (Determinazione n. 1234/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 26 gennaio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Velcade»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 19 febbraio 2009, nella quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto VELCADE, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 30 luglio 2009. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Fatta eccezione per l'importo di cui all'art. 1, il medicinale «Velcade» non è sottoposto al tetto di spesa previsto dalla determina AIFA del 26 gennaio 2005.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore generale: RASI



Allegato 1
Ripartizione territoriale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Janssen-Cilag Spa

Specialità medicinale: VELCADE

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Piemonte	€ 978.356	€ 489.178
Valle d'Aosta	€ 4.884	€ 2.442
Lombardia	€ 1.376.373	€ 688.187
Pr. Aut. Bolzano	€ 52.906	€ 26.453
Pr. Aut. Trento	€ 79.766	€ 39.883
Veneto	€ 602.316	€ 301.158
Friuli V. Giulia	€ 192.497	€ 96.248
Liguria	€ 254.356	€ 127.178
Emilia Romagna	€ 502.608	€ 251.304
Toscana	€ 621.444	€ 310.722
Umbria	€ 207.148	€ 103.574
Marche	€ 277.961	€ 138.980
Lazio	€ 532.724	€ 266.362
Abruzzo	€ 211.625	€ 105.812
Molise	€ 103.777	€ 51.889
Campania	€ 423.249	€ 211.625
Puglia	€ 675.164	€ 337.582
Basilicata	€ 120.056	€ 60.028
Calabria	€ 235.636	€ 117.818
Sicilia	€ 581.154	€ 290.577
Sardegna	€ 334.937	€ 167.468
Italia	€ 8.368.936	

09A06999



DETERMINAZIONE 19 giugno 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Relistor» (metilnaltrexone bromuro), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 285/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RELISTOR (metilnaltrexone bromuro) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 2 luglio 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/463/001 Relistor - 12mg/0,6ml soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,6 ml (20mg/ml) – 1 flaconcino;

EU/1/08/463/002 Relistor - 12mg /0,6ml - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,6 ml (20mg/ml) - 2 flac. + 2 siringhe sterili + 4 salviettine alcol imbevute;

EU/1/08/463/003 Relistor - 12mg /0,6ml - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 0,6 ml (20mg/ml) - 7 flac. + 7 siringhe sterili + 14 salviettine alcol imbevute;

Titolare A.I.C.: WYETH EUROPA LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 7-8 aprile 2009;

Vista la deliberazione n 6 del 29 aprile 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale RELISTOR (metilnaltrexone bromuro) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

12mg/0,6ml soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,6 ml (20mg/ml) – 1 flaconcino A.I.C. n.038600019/E (in base 10) 14TZBM (in base 32);

Confezione:

12mg /0,6ml soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,6 ml (20mg/ml) - 2 flac. + 2 siringhe sterili + 4 salviettine alcol imbevute A.I.C. n. 038600021/E (in base 10) 14TZBP(in base 32):

Confezione:

12mg /0,6ml soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0,6 ml (20mg/ml) - 7 flac.+7 siringhe sterili + 14 salviettine alcol imbevute A.I.C. n.038600033/E (in base 10) 14TZC1 (in base 32);



Indicazioni terapeutiche: Trattamento della costipazione indotta da oppioidi in pazienti con malattia avanzata che ricevono cure palliative nel caso in cui la risposta alla terapia lassativa usuale non sia sufficiente.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Relistor (metilnaltrexone bromuro) è classificata come segue:

Confezione:

12mg /0,6ml soluzione per iniezione uso sottocutaneo flaconcino (vetro) 0,6 ml (20mg/ml) 7 flac.+7 siringhe sterili + 14 salviettine alcol imbevute A.I.C. n.038600033/E (in base 10) 14TZC1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 90;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 192,85;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 318,28;

Validità del contratto: 12 mesi.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006.

Il medicinale Relistor è inserito nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge 29 novembre 2007 n. 222.

Tetto di spesa: € 4,75 milioni Ex Factory annuo.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Relistor (metilnaltrexone bromuro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 19 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

09A07219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Atto di indirizzo operativo per fronteggiare gli incendi boschivi durante la stagione estiva 2009.

Al presidente della regione Abruzzo

Al presidente della regione Basilicata

Al presidente della regione Calabria

Al presidente della regione Campania

Al presidente della regione Emilia-Romagna

Al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della regione Lazio

Al presidente della regione Liguria

Al presidente della regione Lombardia

Al presidente della regione Marche

Al presidente della regione Molise

Al presidente della regione Piemonte

Al presidente della regione Puglia

Al presidente della regione Sardegna

Al presidente della regione Siciliana

Al presidente della regione Toscana

Al presidente della regione Umbria

Al presidente della regione Valle d'Aosta

Al presidente della regione Veneto

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano

Al presidente della provincia autonoma di Trento

e.p.c. *all'on. Raffaele Fitto Ministro per i rapporti con le regioni*

Nel fornire come di consueto, in vista della prossima stagione estiva, gli essenziali «indirizzi operativi», ai sensi dell'art. 5, della legge 9 novembre 2001, n. 401, affinché siano adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi ed ogni situazione di emergenza conseguente, desidero condividere con le SS.LL. i risultati ottenuti nella scorsa stagione estiva 2008.

Pur a fronte di condizioni meteo-climatiche meno favorevoli all'innesco di quelle manifestatasi tragicamente nel 2007, è doveroso dare il giusto rilievo all'impegno che nel 2008, ciascuno per le proprie competenze, ha messo in campo con efficacia, facendo emergere al contempo con chiarezza, la centralità di mantenere e di potenziare il concorso organizzato di tutti gli attori, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed alle rispettive e reciproche competenze attribuite agli stessi.



Infatti, oggi, il Paese è più cosciente degli effetti tragici che può assumere un incendio boschivo che, spesso, per la particolare antropizzazione del nostro territorio, è in grado di interessare rapidamente aree rurali e urbane per il quale va assicurata una risposta sia con gli ordinari strumenti di lotta attiva, che con una adeguata pianificazione di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

Sono nella memoria di tutti gli eventi dell'estate 2007, che hanno evidenziato una fragilità dei sistemi comunali, a cui spetta la prima risposta di protezione civile, tale da richiedere, per l'impiego straordinario di uomini e mezzi, la dichiarazione di uno stato di emergenza, conclusosi lo scorso 30 settembre 2008.

I risultati di quella gestione, relativi all'adozione di una pianificazione comunale con riferimento al rischio di incendi di interfaccia ed alla compilazione del catasto delle superfici percorse dal fuoco, in oltre il settanta per cento dei comuni interessati, hanno dimostrato l'efficacia delle strategie e delle soluzioni utilizzate. La sinergia tra regioni, province, prefetture - uffici territoriali di Governo, Corpo forestale dello Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Dipartimento della protezione civile, espressa nei Gruppi di supporto alla pianificazione, ed il «Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza» sono strumenti che possono continuare ad essere un utile riferimento per le SS.LL., in assenza di analoghi documenti adottati in sede regionale.

Più in generale, è doveroso richiamare l'attenzione sui contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», emanata il 3 dicembre 2008, al fine di garantire la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione civile a fronte di eventi calamitosi.

La recente esperienza del sisma, che ha colpito la regione Abruzzo lo scorso 6 aprile 2009, ha dimostrato nella pratica quanto l'efficiente gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti e l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, siano fondamentali per la risposta che il sistema deve poter garantire. Ecco, quindi, che il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza descritto nella citata direttiva, con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare adeguatamente la risposta locale di protezione civile, deve essere fatto proprio da tutti i soggetti ivi indicati.

Al contempo, per garantire il monitoraggio e la sorveglianza del territorio nazionale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, è stato definito e approfondito il ruolo di SISTEMA, struttura di coordinamento presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, al fine di migliorare l'efficacia dell'intero sistema nazionale nell'individuare le situazioni emergenziali previste e/o in atto, seguirne l'evoluzione, nonché di allertare e attivare le diverse componenti e strutture operative, che concorrono alla gestione dell'emergenza.

Inoltre, per incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema di risposta, sul piano del potenziamento della flotta di Stato e del miglioramento del suo sistema di comando e controllo, sono stati acquisiti nuovi velivoli Fire Boss e Canadair, nonché è in via di completamento l'introduzione su tutti gli aeromobili del Dipartimento della protezione civile di un sistema di radiolocalizzazione satellitare.

Quanto sopra partecipa a realizzare una complessiva e pronta risposta se preceduto ed assistito dalle attività di previsione, sorveglianza e valutazione degli eventi attesi e/o in atto, realizzate attraverso la rete dei Centri Funzionali e la stretta interconnessione di questi ultimi con le sale operative regionali e statali, in particolare del Dipartimento.

Pertanto, in un'ottica di sinergia e di coordinamento, nell'indicare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, l'inizio della prossima campagna estiva al 15 giugno 2009 e il termine al 30 settembre 2009, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace, sia di contrasto agli incendi boschivi, sia, eventualmente, di protezione civile, vogliano le SS.LL. organizzare le proprie attività secondo le seguenti indicazioni:

a) *Attività di previsione e prevenzione:*

promuovere la definitiva attivazione, il potenziamento e l'ampliamento presso ciascuna regione e provincia autonoma di tutti i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 27 febbraio 2004, anche sviluppando adeguatamente i diversi settori di rischio ed in particolare quello preposto alle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza delle condizioni di pericolosità e di rischio determinate dagli incendi boschivi e di interfaccia;

assicurare la diffusione alle province ed ai comuni del Bollettino nazionale di suscettività all'innesco di incendi boschivi, qualora non siano disponibili omologhe informative dei Centri Funzionali Decentrati, emesso quotidianamente fin dal 2004 dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile e reso disponibile alle regioni, alle province autonome, alle prefetture - Uffici territoriali del Governo, al Corpo forestale dello Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

porre in essere ogni azione a carattere preventivo, anche diretta agli enti locali, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione di fasce di salvaguardia, nel rispetto del patrimonio forestale, del paesaggio e dei beni ambientali;

porre in essere ogni possibile azione propulsiva affinché i comuni interessati dagli incendi boschivi, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 353 del 2000, istituiscano e proseguano nel tempestivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco sulla base, quantomeno, dei dati contenuti nel Sistema Informativo della Montagna curato dal Corpo forestale dello Stato, o comunque disponibili presso sistemi regionali;

migliorare e potenziare l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato ai diversi livelli territoriali, in particolare, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e di presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio.

b) *Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:*

assicurare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, la revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto secondo l'architettura dettata dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001, avendo cura di evidenziare gli obiettivi prioritari da difendere, al fine di supportare l'attività decisionale in fase di difesa e di contrasto agli incendi;

assicurare il necessario raccordo tra il predetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000;

definire intese su base locale e sottoscrivere specifiche convenzioni, così come previsto dall'art. 7, della legge n. 353 del 2000, con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, oltre a tenere in debito conto componenti significative quali operai forestali e volontari, valorizzino, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in materia dai rispettivi Dicasteri lo scorso anno, favorendo l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi e definendo chiaramente chi ne assume la direzione ed il coordinamento nel caso di soprassuoli prevalentemente forestati, oppure prevalentemente antropizzati.

c) *Attività di pianificazione di protezione civile:*

assicurare, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti ai diversi livelli territoriali, ogni possibile azione di supporto alla elaborazione ed alla adozione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, allo scambio tempestivo di informazioni, al coordinamento ed all'organizzazione del sistema locale di protezione civile, per la predisposizione di tutte le opportune misure di salvaguardia delle popolazioni e dei beni esposti al rischio incendi;

sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, nell'elaborazione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nonché nelle attività di informazione alla popolazione al verificarsi di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

promuovere, oltre al rispetto delle generali norme vigenti sulla sicurezza, l'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici anche temporanei, posti all'interno o in stretta adiacenza di aree boscate;

definire specifiche intese ed accordi tra regioni, al fine di poter condividere e programmare preventivamente la disponibilità di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei, da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, così come a più generali attività di protezione civile, sia in caso di eventi particolarmente intensi e dannosi che durante i periodi ritenuti a maggior rischio.



d) *Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:*

assicurare, d'intesa con le prefetture - uffici territoriali del Governo e le province, la condivisione delle informazioni, l'allertamento ed il coordinamento delle diverse forze statali e delle componenti del sistema regionale di protezione civile, nel caso di eventi che necessitano di un intervento quantomeno a livello regionale;

garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti, di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia;

assicurare l'immediata attivazione, la piena funzionalità e l'operatività di tipo continuativo delle Sale Operative Unificate Permanenti con la presenza, laddove non già organizzate in tal senso o integrate nelle Sale operative regionali di protezione civile, di rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali e delle Forze di polizia, nonché, ove necessario, delle altre componenti e strutture operative di cui agli articoli 6 e 11, della legge n. 225 del 1992;

rafforzare prioritariamente l'intervento di spegnimento da terra, con l'organizzazione e la dislocazione sul territorio di squadre costituite da addetti specializzati, opportunamente equipaggiati, anche appartenenti, previa specifica intesa, alle strutture operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nonché alle organizzazioni di volontariato;

assicurare il proseguimento della positiva esperienza dei gemellaggi tra regioni e province autonome per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi che, negli anni scorsi, ha consentito, oltre che un rilevante potenziamento del dispositivo di intervento in alcune delle aree a maggior rischio del Paese, anche un proficuo scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori;

assicurare la pronta attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emesse dal Dipartimento della protezione civile, onde assicurare la prontezza, la proficuità e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale, dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;

adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo dei velivoli antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnalazione sia a terra che aeree, incrementando in tal modo, per quanto possibile, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;

provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;

definire intese e convenzioni con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare in soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi boschivi prossimi alla linea di costa.

Va, infine, favorita la diffusione di una cultura di protezione civile presso i cittadini, in particolare attraverso l'adozione di strategie comunicative ed informative che mettano in evidenza le gravi conseguenze sociali ed ambientali che derivano dagli incendi boschivi e di interfaccia. In quest'ottica, particolarmente positiva si è rivelata l'esperienza dei campi-scuola per la diffusione della cultura di protezione civile e la lotta agli incendi boschivi, promossi dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile durante l'estate 2008 e che si intende favorire e sostenere anche nel 2009. A tal fine si segnala l'importanza del supporto, anche logistico, che le regioni e le province autonome potranno assicurare alle iniziative del progetto dei campi-scuola ed alle organizzazioni partecipanti.

Confido vivamente nella tempestiva e puntuale ottemperanza dei presenti indirizzi operativi, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in materia a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nella stagione estiva 2009.

A tal proposito, auspico che si mantenga efficace il coordinamento tra le diverse forze messe in campo dall'Ente regionale, qualora le competenze e responsabilità in ordine alla previsione, alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi ed alla protezione civile afferiscano, in seno ad esso, a distinte titolarità.

Il Dipartimento della protezione civile assicurerà, come sempre, oltre alle azioni di propria competenza, ogni assistenza e collaborazione per il miglior successo della campagna antincendio boschivo 2009, in particolare nei confronti della regione Abruzzo, tenuto conto del gravoso impegno a cui l'intera struttura regionale è chiamata per fronteggiare l'emergenza conseguente al sisma del 6 aprile 2009.

Roma, 11 giugno 2009

Il Presidente del Consiglio: BERLUSCONI

09A07004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dei giorni 15, 16 e 17 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 giugno 2009

Dollaro USA	1,3850
Yen	136,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,839
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84720
Fiorino ungherese	280,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	4,5260
Nuovo leu romeno	4,2200
Corona svedese	10,8345
Franco svizzero	1,5110
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9055
Kuna croata	7,2350
Rublo russo	43,2745
Lira turca	2,1438
Dollaro australiano	1,7285
Real brasiliano	2,6851
Dollaro canadese	1,5690
Yuan cinese	9,4684
Dollaro di Hong Kong	10,7344
Rupia indonesiana	14090,25
Rupia indiana	66,0850
Won sudcoreano	1742,10
Peso messicano	18,6982
Ringgit malese	4,8871
Dollaro neozelandese	2,1953
Peso filippino	67,054
Dollaro di Singapore	2,0190
Baht tailandese	47,353
Rand sudafricano	11,1603



Cambi del giorno 16 giugno 2009

Dollaro USA	1,3890
Yen	134,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,773
Corona danese	7,4446
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84370
Fiorino ungherese	280,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,5305
Nuovo leu romeno	4,2338
Corona svedese	10,8595
Franco svizzero	1,5070
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9170
Kuna croata	7,2676
Rublo russo	43,2647
Lira turca	2,1435
Dollaro australiano	1,7324
Real brasiliano	2,6887
Dollaro canadese	1,5612
Yuan cinese	9,4926
Dollaro di Hong Kong	10,7650
Rupia indonesiana	14202,52
Rupia indiana	66,1160
Won sudcoreano	1742,77
Peso messicano	18,5015
Ringgit malese	4,8893
Dollaro neozelandese	2,1809
Peso filippino	66,921
Dollaro di Singapore	2,0233
Baht tailandese	47,372
Rand sudafricano	11,1064

Cambi del giorno 17 giugno 2009

Dollaro USA	1,3840
Yen	133,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,695
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85220
Fiorino ungherese	283,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,5283
Nuovo leu romeno	4,2323
Corona svedese	10,8932
Franco svizzero	1,5096
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9180
Kuna croata	7,2780
Rublo russo	43,3240
Lira turca	2,1575
Dollaro australiano	1,7528
Real brasiliano	2,7427
Dollaro canadese	1,5794
Yuan cinese	9,4630
Dollaro di Hong Kong	10,7263
Rupia indonesiana	14223,55
Rupia indiana	66,4180
Won sudcoreano	1737,55
Peso messicano	18,6785
Ringgit malese	4,8904
Dollaro neozelandese	2,2077
Peso filippino	66,845
Dollaro di Singapore	2,0196
Baht tailandese	47,302
Rand sudafricano	11,1715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A07236

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico.

Con decreto ministeriale 7 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 311 e, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico.

09A07214

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione delle modifiche allo statuto dalla «Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia», in Roma

Con decreto 9 giugno 2009 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibere 31 gennaio 2007 e 2 febbraio 2009 al vigente statuto della «Fondazione accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma».

09A07003



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «AviPro IBD Xtreme».

Estratto decreto n. 68 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVIPRO IBD XTREME.

Procedura decentrata n. DE/V/0238/001/DC.

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH & Co.KG, con sede in Heinz-Lohmann-Straße 4 - D-27472 Cuxhaven (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: Lohmann Animal Health GmbH % Co.KG nello stabilimento sito in Heinz-Lohmann-Straße 4 - D-27472 Cuxhaven (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.

Confezioni:

da 1 fiala da 500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906018;

da 10 fiale da 500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906069;

da 1 fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906020;

da 10 fiale da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906071;

da 1 fiala da 2500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906032;

da 10 fiale da 2500 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906083;

da 1 fiala da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906044;

da 10 fiale da 5000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906095;

da 1 fiala da 10000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103906057;

da 10 fiale da 10000 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103960107.

Composizione: 1 dose contiene:

principi attivi: $10^{1.5} – 10^{3.0}$ ELD_{50} * virus vivo intermedio plus IBD (borsite infettiva), ceppo V217. * ELD_{50} = 50% della dose letale dell'uovo: il titolo del virus richiesto per causare il decesso nel 50% degli embrioni inoculati. Sistema ospite: uova di galline SPF fecondate;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisiti agli atti.

Specie di destinazione: polli (a partire da 7 giorni di età).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di polli con anticorpi di derivazione materna (titolo di penetrazione: 636) per ridurre le malattie cliniche, la perdita di peso e lesioni acute della borsa di Fabrizio con infezione causata dai virus della borsite aviaria infettiva (IBD) molto virulenta.

Validità: liofilizzato: 21 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere usato entro 2 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06905

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ByeMite» 500 mg/ml

Estratto decreto n. 69 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario BYEMITE 500 MG/ML emulsione concentrata per uso spray per galline ovaiole.

Procedura decentrata n. FR/V/196/01/DC.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore responsabile rilascio lotti: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, nello stabilimento sito in Projensdorfer Strasse 324 - 24106 Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104053018;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104053020;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104053032.

Composizione:

principio attivo: foxim 500 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da acari rossi del pollame (dermanyssus gallinae) sensibili agli organofosfati, nelle strutture di allevamento di pollastre e galline ovaiole, in presenza degli animali.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 30 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi;

periodo di validità dopo diluizione secondo le istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

rimuovere le uova prima del trattamento. Scartare le uova deposte durante il trattamento e lo stesso giorno dopo il trattamento;

uova: 12 ore;

carne e visceri: 25 giorni dopo il secondo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A06903

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Terramicina Spray»

Estratto decreto n. 70 del 25 maggio 2009

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario TERRAMICINA SPRAY.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in Latina, via Isonzo n. 71 - codice fiscale 06954380157.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina IGS Aerosol GmbH sita in Im Hemmet 1 - 79664 Wehr/Baden (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bomboletta da 150 ml - A.I.C. n. 100156013 (per bovini, ovini, cani e gatti);

bomboletta da 150 ml - A.I.C. n. 100156025 (per equidi non destinati al consumo umano).

Composizione: 1 bomboletta da 150 ml contiene:

principio attivo: ossitetraciclina cloridrato 4 g (equivalente a 3,7 g di ossitetraciclina base);

eccipienti e propellente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

confezione A.I.C. n. 100156013: bovini, ovini, cani e gatti;

confezione A.I.C. n. 100156025: equidi non destinati alla produzione di alimenti.



Indicazioni terapeutiche: prodotto ad uso topico indicato nella terapia e prevenzione di tutte le infezioni cutanee sostenute da microrganismi sensibili alla ossitetraciclina.

Tempi di attesa:

confezione A.I.C. n. 100156013 per bovini e ovini:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero ore;

confezione A.I.C. n. 100156025 per equidi.

Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi destinati alla produzione di alimenti.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione:

confezione A.I.C. n. 100156013 per bovini, ovini, cani e gatti, da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

confezione A.I.C. n. 100156025 per equidi, da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati della confezione già in commercio A.I.C. n. 100156013 — relativamente all'eliminazione dei cavalli dalla specie di destinazione — deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06902

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sededorm»

Decreto n. 73 del 3 giugno 2009

Procedura decentrata n. FR/V/0192/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SEDEDORM, 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: società Industrial Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Esmeralda, 19 - 08950 Esplugues de Llobregat - Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104032014.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Medetomidina 0,85 mg - (equivalente a Medetomidina cloridrato 1,00 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: nei cani e nei gatti:

sedazione per facilitare la contenzione degli animali durante gli esami clinici.

Premedicazione in un'anestesia generale.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Smaltire il prodotto restante entro 28 giorni dall'apertura della confezione.

Tempi di attesa: non pertinente

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A07234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% Chemifarma».

Estratto provvedimento n. 90 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOMICINA 11% CHEMIFARMA polvere per soluzione orale per suini, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103471013;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103471025.

Oggetto:

variazione tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina;

variazione tipo II: modifica stampati illustrativi.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione per la specie suina da 12 a 5 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono: suini: carni e visceri: 5 giorni.

È autorizzata altresì l'eliminazione del limite di età per la specie suina e l'estensione delle indicazioni d'uso che comportano la modifica dei seguenti punti del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.1 Specie di destinazione: suini;

4.2 Indicazioni terapeutiche: suini: trattamento della polmonite enzootica, della enterite necrotica superficiale, proliferativi (ileite) causata da agenti patogeni sensibili alla lincomicina.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamvet 10%».

Estratto provvedimento n. 91 del 25 maggio 2005

Premiscela per alimenti medicamentosi per conigli TIAMVET 10%.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103554010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103554022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem SpA, con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta nuova indicazione terapeutica nella specie di destinazione già autorizzata.

Si autorizza l'aggiunta della indicazione terapeutica per la terapia delle clostridiosi cunicole causa della sindrome della enterocolite enzootica.



Le indicazioni terapeutiche sono ora le seguenti: controllo e trattamento della sindrome della enterocolite enzootica causata da clostridiosi sensibili alla tiamulina.

Conseguentemente la posologia e vie di somministrazione viene aggiornata con la posologia per la nuova indicazione terapeutica come di seguito indicato:

terapia delle clostridiosi cunicole causa della sindrome della enterocolite enzootica;

«dosaggio: 7,5 mg di tiamulina idrogeno fumarato/kg di peso vivo per 15 giorni consecutivi (pari a 100-190 grammi di premiscela/100 kg di mangime in animali alimentati in ragione rispettivamente del 7,5% e 4,0% del peso vivo)».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06906

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento della croce d'oro al merito della Guardia di finanza

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2009 è conferita ai seguenti istituti di istruzione della Guardia di finanza la croce d'oro al merito della Guardia di finanza, con la motivazione per ciascuno di essi indicata:

a) Accademia:

«Massimo istituto di formazione della Guardia di finanza, nel corso della sua secolare storia, ispirandosi ai più nobili principi di dedizione alla patria e nel solco delle tradizioni militari, si rendeva protagonista di una eccezionale azione addestrativa, dedicandosi con altissima perizia al difficile compito di preparare gli ufficiali all'azione di comando. Mirabile interprete delle mutevoli esigenze didattiche, funzionali ai complessi compiti istituzionali affidati al Corpo, dava costante prova di efficacia, riuscendo a forgiare intere generazioni di comandanti e ponendosi quale sicuro punto di riferimento nel panorama culturale e scientifico nazionale ed internazionale. — Caserta-Roma-Bergamo, 1896-2009»;

b) Scuola ispettori e sovrintendenti:

«Istituto di alta formazione della Guardia di finanza, nel corso di una secolare attività, si dedicava all'addestramento degli ispettori e sovrintendenti del Corpo, preparandoli, all'insegna dei nobili valori di fedeltà alla patria e mettendo a frutto inveterate tradizioni militari, allo svolgimento della complessa missione istituzionale. In tal modo metteva a disposizione della collettività una categoria di militari in possesso di elevata professionalità e competenza, messa a frutto diuturnamente nella tutela degli interessi economico-finanziari della Nazione. — Caserta-Lido di Ostia (Roma)-Cuneo-L'Aquila, 1896-2009»;

c) Scuola nautica:

«Istituto di formazione specialistica della Guardia di finanza, nel corso della sua secolare storia, ispirandosi alle più nobili tradizioni marinaresche ed ai valori ideali della difesa della Patria, si dedicava con altissima professionalità e competenza all'addestramento del personale del contingente di mare del Corpo. L'azione svolta consentiva di forgiare personale di elevato spessore umano e militare, al contempo finanzieri e marinai, i quali, disciplinati e forti delle proprie peculiari conoscenze, si distinguevano nella repressione degli illeciti perpetrati in mare e nelle acque interne, nonché in pericolose azioni di salvataggio. — Messina-Peschiera del Garda-Veruna (Istria)-Pola (Istria)-Gaeta, 1896-2009»;

d) Scuola alpina:

«Fra i più antichi istituti di formazione alpestre al mondo, si faceva interprete del tradizionale ruolo di vigilanza doganale proprio del Corpo fin dalle sue origini, prodigandosi nel difficile addestramento del personale destinato ad operare nelle zone più impervie del territorio nazionale. L'efficacissima azione svolta si traduceva fra l'altro negli innumerevoli interventi di salvataggio di cui i finanzieri si rendevano protagonisti in montagna, suscitando la riconoscenza della Nazione e contribuendo in modo decisivo ad accrescere il prestigio dell'istituzione. — Predazzo (Trento), 1920-2009»;

e) Scuola allievi finanzieri:

«Istituto di formazione della Guardia di finanza, interprete del tradizionale ruolo affidato al Corpo di tutore dell'ordine e delle leggi, nel corso di oltre un secolo di storia si prodigava nel difficile addestramento del personale destinato ad operare in tutto il territorio nazionale. Grazie ad un'azione formativa sempre in linea con le mutevoli esigenze legate al contesto storico, assicurava ottimali livelli di preparazione, forgiando, con altissima perizia ed all'insegna dei più nobili valori ideali, intere generazioni di finanzieri, i quali, grazie al loro sacrificio ed alla loro professionalità, riscuotevano l'ammirazione e la riconoscenza della Nazione. — Roma-Rovigo-Lido di Ostia (Roma)-Bari, 1906-2009».

09A06910

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimento di proroga dello smaltimento scorte del medicinale «Subcuvia»

Estratto provvedimento UPC n. 272 del 25 maggio 2009

Specialità medicinale SUBCUVIA.

Società: Baxter AG.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, la particolare destinazione d'uso della specialità in oggetto ed al fine di evitare interruzioni del trattamento terapeutico, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Subcuvia»:

A.I.C. n. 036800011/M - 160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare - 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036800023/M - 160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare - 20 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 036800035/M - 160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare - 20 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 036800047/M - 160 mg/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare - 1 flaconcino da 10 ml,

possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dall'11 giugno 2009, data di scadenza dei centoventi giorni previsti dal provvedimento UPC/II/36 del 20 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 2009, n. 34, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07006

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Skeltil»

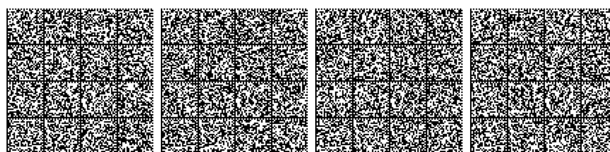
Con la determinazione n. aRM - 121/2009-8055 del 4 giugno 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SKELTIL.

Confezione 032171011.

Descrizione: 28 CPR 200 MG.

09A07235



RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2009, n. 60 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la *tutela* e il funzionamento dell'elenco previsto ...», leggasi: «Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la *tenuta* e il funzionamento dell'elenco previsto...».

09A07334

Comunicato relativo al decreto 7 novembre 2008 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 71 del 26 marzo 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, l'allegato erroneamente indicato come *DM28761*, riportato da pag. 270 a pag. 274, deve intendersi completamente sostituito dal seguente:

Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28741

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28741 del 28/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Studio, progettazione di componenti meccanici ad alte prestazioni ed affidabilità in leghe di alluminio sollecitati a fatica termomeccanica per applicazioni motoristiche.

  Inizio Attività: 01/06/2007

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Formazione di personale altamente qualificato nello studio, progettazione di componenti meccanici ad alte prestazioni ed affidabilità in leghe di alluminio sollecitati a fatica termomeccanica per applicazioni motoristiche.

  Inizio Attività: 01/01/2008

  Durata mesi: 29

- Beneficiari

  FERRARI S.P.A.
  MODENA - (MO)

• Costo Totale	€ 2.332.683,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.356.123,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 724.560,00
- di cui attività di Formazione	€ 252.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -45.000,00



Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28741

Imputazione territoriale costi del Progetto

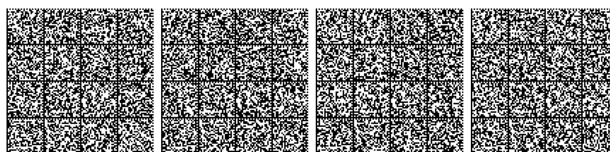
	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	535.077	-	535.077
Spese generali	-	-	-	-	321.046	-	321.046
Attrezzature	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Consulenze	-	-	-	-	280.000	-	280.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	51.000	-	51.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-21.000	-	-21.000
Subtotale	-	-	-	-	1.356.123	-	1.356.123
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.356.123	-	1.356.123

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	280.350	-	280.350
Spese generali	-	-	-	-	168.210	-	168.210
Attrezzature	-	-	-	-	80.000	-	80.000
Consulenze	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-24.000	-	-24.000
Subtotale	-	-	-	-	724.560	-	724.560
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	724.560	-	724.560



Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28741

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	22.400	-	22.400
Spese trasferta personale	-	-	-	-	13.000	-	13.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	5.760	-	5.760
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	12.000	-	12.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	84.840	-	84.840
Subtotale	-	-	-	-	138.000	-	138.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	114.000	-	114.000
Totale	-	-	-	-	252.000	-	252.000



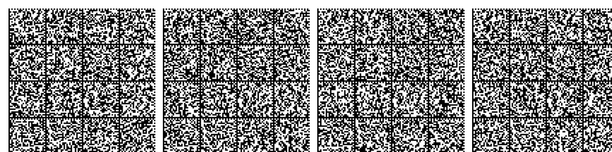
Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28741

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-



Legge 297/1999 Art. 12/EMec DM28741

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	406.836,90	-	406.836,90
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	881.479,95	-	881.479,95

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	144.912,00	-	144.912,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	434.736,00	-	434.736,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	252.000	-	252.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	551.748,90	252.000,00	803.748,90
Credito Agevolato fino a €	1.316.215,95	-	1.316.215,95
TOTALE	1.867.964,85	252.000,00	

09A07329

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-145) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

